



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

Milano, 12 novembre 2014

Prot. 220/2/fp

A TUTTI I SOCI della REGIONE PIEMONTE

LORO SEDI

-----  
Oggetto: D.Lgs. 46/2014 – Indirizzi della Regione Piemonte in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Informiamo che la Direzione Ambiente della Regione Piemonte ha emanato una comunicazione indirizzata alle Province e all'ARPA, che alleghiamo per vostra conoscenza, contenente indicazioni specifiche valevoli a livello regionale circa l'assoggettamento dell'attività di autodemolizione alla disciplina A.I.A., che risolvono alcune problematiche interpretative del D.Lgs. 46/14.

Riportiamo uno stralcio di vostro interesse, rimandando ad una lettura del provvedimento:

#### **14. Autodemolitori**

*Le attività di autodemolizione sono regolate da normativa specifica, il D. Lgs. 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", direttiva che non rientra tra quelle sostituite dalla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.*

*Dalla lettura combinata del d. lgs. 209/2003 e del d. lgs. 152/06, All. VIII alla Parte II, si ritiene che:*

- 1. il centro di raccolta/autodemolitore rientra nel campo di applicazione della categoria 5.3 lettera b) punto 5) solo se svolge operazioni di frantumazione dei veicoli già bonificati in appositi dispositivi (vedi art. 3, comma 1, lettere m ed n del d.lgs. 209/2003) con capacità di trattamento superiore alla soglia ivi indicata. In tali casi rientrano conseguentemente in autorizzazione anche tutte le altre attività (messa in sicurezza, demolizione, pressatura) svolte presso l'installazione e tecnicamente connesse;*
- 2. che l'attività di cui al punto 5.1 d), "ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2", non debba essere intesa come l'operazione di bonifica effettuata sul veicolo per separare i diversi rifiuti di cui si compone; a supporto di tale interpretazione si specifica che nella versione inglese della Direttiva il punto 5.1 d) è indicato come "repackaging prior to submission to any of the other activities listed in points 5.1 and 5.2", definizione diversa da quella di smantellamento dei veicoli "dismantling". In ogni caso, l'operazione di messa in sicurezza e rottamazione di veicoli fuori uso non è da intendersi attività finalizzata alle operazioni di cui al punto 5.1).*
- 3. per quanto concerne l'eventuale assoggettamento a categoria 5.5. la "FAQ" della Commissione europea [http://ec.europa.eu/atoz\\_en.htm#I](http://ec.europa.eu/atoz_en.htm#I) riporta la questione dell'assoggettamento delle attività di demolizione dei veicoli fuori uso alla verifica sulle categorie 5.1 e 5.3, non menzionando l'attività 5.5; si rileva inoltre che le attività svolte all'interno dei centri di raccolta, quali le attività di messa in sicurezza (punto 5 dell'allegato I al D. Lgs. 209/2003), di demolizione (punto 6 dell'allegato I al D. Lgs. 209/2003), di pressatura (art. 3, comma 1, lettera i), di tranciatura (art. 3, comma 1, lettera l) non rientrino generalmente tra quelle elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. 152/06.*



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

Premesso che la categoria "5.3 lettera b) punto 5)" non esiste (riteniamo sia un errore e che invece ci si riferisca al punto 4) *"trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti"*), da quanto riportato appare chiaro che **gli impianti di autodemolizione che al loro interno NON effettuano operazioni di frantumazione** ai sensi del D.Lgs. 209/03, ossia intese come riduzione in pezzi o frammenti dei veicoli già bonificati in frantumatori allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o smaltimento, **NON SONO RICOMPRESI nel campo di applicazione della nuova A.I.A. Non è quindi previsto in tal caso nessun nuovo adempimento.**

**Qualora invece i CENTRI EFFETTUINO LE SUDETTE OPERAZIONI DI FRANTUMAZIONE OLTRE I LIMITI DI 75 MG/GIORNO, RIENTRA IN A.I.A. OLTRE ALL'ATTIVITÀ DI FRANTUMAZIONE, ANCHE QUELLA DI AUTODEMOLIZIONE.**

A disposizione per chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

La Segreteria 

All.1: Comunicazione Regione Piemonte